



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio IV - Ambito territoriale di Gorizia

IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che *“con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”*; nonché i commi 6-bis e 6-ter;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1- quater, recante *“Disposizioni urgenti in materia di supplenze”*, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, il quale prevede che “In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”*;
- VISTA** l'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina le procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo e il correlato Avviso prot. AODGPER n. 4318 del 23 febbraio 2026 di correzione di errori materiali;
- VISTO** l'articolo 6 comma 4 O.M. 27/2026, che prevede che *“Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio IV - Ambito territoriale di Gorizia

- RICHIAMATO** l'articolo 7 comma 4 lettera e) *sub i)* dell'O.M. 27/2026 che dispone la possibilità dell'inserimento con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno o il titolo ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all'articolo 67 del Testo Unico entro il 30 giugno 2026;
- RICHIAMATO** l'articolo 7 comma 4 lettera e) *sub ii)* dell'O.M. 27/2026 che dispone l'iscrizione nelle GPS con riserva di riconoscimento del titolo del candidato, il cui titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- VISTO** l'Avviso di apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di scioglimento della riserva ai fini dell'inclusione a pieno titolo nella I fascia delle GPS e di conferma del servizio svolto nell'anno scolastico in corso prot. AOODGPER n. 15215 del 11.06.2026;
- VISTO** l'art. 7, comma 8, della citata O.M. 27/2026, che stabilisce che *"L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie"*;
- VISTO** l'art. 7, comma 9, della citata O.M. n. 27/2026 che stabilisce che *"Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci"*;
- VISTI** gli elenchi elaborati e forniti dal gestore del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito relativi a coloro che hanno o non hanno presentato l'istanza di scioglimento della riserva di cui all'art. 7 comma 4 lettera e) *sub i)* dell'O.M. 27/2026, e preso atto delle esclusioni effettuate automaticamente dal sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito SIDI;
- TENUTO CONTO** dell'avviso del Ministero dell'istruzione e del merito AOODGPER 17710 del 08/07/2026 di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e degli articoli 12 e 13 dell'ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27;
- CONSIDERATO** il disposto dell'art. 9, comma 1, della sopracitata O.M. n. 27/2026, che prescrive la pubblicazione delle GPS, da parte del dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale, sul sito web dell'Ufficio e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all'Albo di ciascuna Istituzione scolastica;
- VISTO** l'art 3 comma 3 dell'OM 27 del 16/02/2026 che aspiranti già inseriti nel precedente biennio che non presentano alcuna domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza e altresì non prendano parte alla procedura informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze, di cui all'art. 12 comma 3, per l'AS 2026/2027, sono esclusi dalle GPS e dalle correlate GI per l'intero periodo di vigenza delle stesse;
- TENUTO CONTO** della cancellazione delle posizioni degli aspiranti che non hanno presentato né domanda di aggiornamento GPS né domanda INS da parte del gestore del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito;
- VISTI** i provvedimenti di questo Ufficio di esclusione per mancanza dei requisiti e dei titoli previsti dall'O.M. 27/2026;
- VISTO** il proprio decreto Prot. A00USPGO 3064 del 29.07.26 di pubblicazione delle GPS della Provincia di Gorizia valide per l'anno scolastico 2026/2027, per ogni ordine e grado di scuola di cui all'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026;
- PRESO ATTO** della necessità di dover garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione e di dover assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2026-2027 nell'Ambito di Gorizia;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio IV - Ambito territoriale di Gorizia

DISPONE

Sono pubblicate le **Graduatorie provinciali di Supplenza di I fascia di sostegno ADAA e ADEE del personale docente** per le scuole di lingua italiana relative all'Ambito di Gorizia di cui all'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 valevoli per gli aa. ss. 2026/2027 e 2027/2028, allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante.

1. Ai sensi del citato art. 6 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti;
2. Ai sensi dell'art. 8 comma 8 dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuerà, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e verificherà che i titoli posseduti dall'aspirante siano quelli utili per l'insegnamento della materia secondo quanto previsto dalle tabelle allegate all'Ordinanza medesima;
3. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente decreto, si rinvia al contenuto dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16/02/2026;
4. Il presente atto è pubblicato sul sito www.usrfvg.gov.it, e comunicato ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado dell'Ambito di Gorizia;
5. Nel rispetto delle norme sulla privacy sono stati eliminati alcuni dati personali sensibili che hanno concorso alla costituzione delle graduatorie;
6. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Elisa RIDOLFO

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Gorizia
Alle OO.SS. della Scuola
All'USR FVG
Al sito web

